

TRIBUNALE DI AVEZZANO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

OGGETTO: 1. Misure organizzative a tutela della maternità richieste dalla d.ssa Martina DI FONZO. 2. Ruolo del Presidente del Tribunale, sue udienze monocratiche e criteri di assegnazione di affari specifici. 3. Criteri di sostituzione dei giudici onorari civili e penali. 4. Collegi civili e collegio delle ricusazioni civili. 5. Modifica dei giorni di udienze civili monocratiche e collegali. 6. Modifica delle assegnazioni delle udienze predibattimentali e ruolo dott. Lattanzio. 7. Criteri di sostituzione dei giudici penali monocratici e del Collegio. 8. Criteri di assegnazione degli incidenti di esecuzione penali. 9. Spostamento udienza settimanale GIP/GUP. 10. Verifica funzionalità piano di rientro del dott. Cervellino.

DECRETO ²⁸⁷2025

VARIAZIONE TABELLARE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

1. Misure organizzative a tutela della maternità richieste dalla d.ssa Martina DI FONZO.

Premesso che la d.ssa **MARTINA DI FONZO**, destinata a questo ufficio presso il quale ha preso possesso in data 28.8.2024 rimanendo poi assente per congedi di maternità e ferie senza soluzione di continuità, è rientrata in servizio il giorno 21.1.2025 formulando istanza di esonero “*dalla trattazione di una udienza monocratica mensile da individuarsi, possibilmente nel 2° o nel 4° giovedì del mese*”, essendo madre di un bambino nato a marzo 2024, circostanza nota all’ufficio (oltre che per poter prestare assistenza alla propria madre affetta da grave patologia, circostanza allo stato non documentata);

sentita la collega il 9 gennaio 2025, volontariamente presente in tale data in ufficio per proprie esigenze organizzative del ruolo, la quale ha rappresentato che il proprio compagno, dipendente in qualità di dirigente di un’azienda privata, non usufruisce di omologhe misure applicate dalla sua azienda di appartenenza;

rilevato che la misura richiesta, sebbene la collega sia addetta al settore civile con conseguente possibilità di tenere udienza anche in forma meramente cartolare, appare prevista dall’art. 261, comma 1, lett.a) della Circolare del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026-2029 (Del.26.6.2024) ed, in quanto contenuta in una sola udienza mensile, appare idonea a rendere il lavoro del magistrato più compatibile con la recente maternità, fermo restando l’assenza di una riduzione del carico di lavoro attribuito – non richiesta

dall'interessata - che continuerà ad essere assegnato secondo i criteri generali vigenti ex art. 258 della Circ. cit. senza necessità di procedere quindi all'adozione di misure compensative;

tenuto conto che il Comitato Pari opportunità ha già segnalato, nella propria risposta prot. 15864 in data 11.12.2024 alla richiesta di contributi a suo tempo inoltrata da questo ufficio in ordine alla formazione delle nuove tabelle quadriennali, la necessità di adottare misure organizzative a tutela della genitorialità della collega nelle prossime redigende tabelle quadriennali;

sentito il Comitato Pari opportunità in ordine alla predetta misura organizzativa come previsto dall'art. 260 Circ. cit. e preso atto della Sua risposta affermativa comunicata con prot.672 del 15.1.2025 (all.1);

ritenuta la sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza di provvedere ex art. 40, comma 1, lett. b. consistenti nella necessità di consentire alla collega di fruire della misura organizzativa richiesta a tutela della genitorialità quantomeno dal corrente mese di febbraio (tenuto altresì conto dello svolgimento dell'attività lavorativa per sole 3 udienze nel mese di gennaio), al fine di comunicare alle parti processuali con un congruo preavviso i rinvii dell'udienza oggetto di esonero, essendo state le cause del suo ruolo già fissate nei mesi scorsi dai magistrati nominati in sostituzione della collega assente, allo stato, in tutte le udienze del lunedì e giovedì del mese;

2. Ruolo civile del Presidente del Tribunale, sue udienze monocratiche e criteri di assegnazione di affari specifici.

Considerato che, ad integrazione della presidenza di tutti i collegi già prevista nella precedente variazione tabellare del 21.9.2024, occorre prevedere i criteri di assegnazione dei fascicoli del ruolo del Presidente del Tribunale e le udienze monocratiche tenute, anche alla luce delle indicazioni emerse dai colleghi nella riunione del 30.10.2024 (*"In ordine al ruolo presidenziale, il Presidente propone di trattare un numero di udienze mensili pari a tre o quattro, facendo confluire nel predetto ruolo i ricorsi congiunti per la separazione, i divorzi congiunti e gli ATP (artt. 696 e 696 bis c.p.c.), oltre eventuali ulteriori affari presidenziali, salvo deleghe ad altri colleghi in caso di eccessivo carico di lavoro o per la specialità della materia. I colleghi civilisti al riguardo evidenziano che, atteso il rilevante numero di ATP attualmente pendenti, l'assegnazione degli stessi nell'ambito del ruolo presidenziale fornirebbe loro un importante contributo, preferibile rispetto all'attribuzione di altri fascicoli di contenzioso civile ed anche prioritario rispetto all'assegnazione delle separazioni e dei divorzi consensuali....."* in all.2);

Ritenuto che il Presidente tratti i seguenti affari civili, salvo facoltà di delega, con provvedimento motivato in caso di eccessivo carico di ruolo tenuto conto delle sopravvenienze annuali e delle altre plurime incombenze presidenziali (svolgendo, come noto, le funzioni di dirigente giudiziario, di

dirigente amministrativo, di coordinatore del Giudice di Pace di Avezzano e Pescara, di esercente la sorveglianza sull'UNEP, di responsabile degli adempimenti del Datore di Lavoro, di Presidente della conferenza permanente, ecc.), ai giudici a rotazione a cominciare dal meno anziano in ruolo tra tutti i giudici che trattano la stessa materia, in subordine materie affini ed, in estremo subordine, anche materie di altro settore:

. ricorsi congiunti per separazioni e divorzi consensuali, anche già pendenti (così da sgravare i ruoli dei colleghi civili, su rinvio disposto dal precedente giudice designato di concerto con il presidente, ove non già in via di definizione);

. accertamenti tecnici e consulenza tecnica preventiva ex artt. 696 e 696 bis cpc, anche già pendenti (così da sgravare i ruoli civili, come richiesto dai colleghi, su rinvio disposto dal precedente giudice designato di concerto con il presidente, ove non già in via di definizione);

. affari civili e di volontaria giurisdizione di competenza presidenziale di nuova iscrizione (oltre a quelli già assegnati allo scrivente) - ad eccezione quindi di quelli di competenza del giudice tutelare o di quelli altrimenti delegati per i motivi e con le modalità predetti - e pertanto autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, procedure di ammortamento, nomina di arbitri, nomine di esperti previsti dalle norme in materia di società e impresa, nomina dei liquidatori di associazioni e fondazioni ai sensi degli articoli 11 disp. Att. C.C., nomine ex articolo 76, comma 10, del d.p.r. 207 del 05/10/2010, nomina e revoca dei presentatori ai sensi della legge n.349/1973, procedure di riabilitazione ai sensi della legge 7.3.1996 n. 108, nomine ai sensi degli articoli 56 e 57 della legge notarile, autorizzazioni ex articolo 476 del codice di procedura civile, registro stampa;

. presidenza dei collegi civili ed agrario (già previsti in precedente variazione tabellare).

Per tali incombenze, salvo diversa necessità contingenti dell'ufficio, tiene udienza ordinaria monocratica il 2°, 3° e 4° mercoledì del mese, oltre alle 2 collegiali mensili come meglio appresso previste, salvo udienze monocratiche e collegiali straordinarie in caso di eccessivo carico dei ruoli. Alla luce delle varie funzioni esercitate e della necessità dell'ufficio di una forte riorganizzazione in tutti i settori dopo i malfunzionamenti cagionati dall'assenza di un dirigente per circa due anni (gestione dell'ufficio giudiziario, gestione del personale amministrativo quale dirigente, gestione dei 4 edifici in uso al tribunale – tribunale, giudice di pace di Avezzano, unep ed archivio esterno - datore di lavoro di tutto il personale, ecc.) è previsto, quantomeno allo stato, un esonero pari al 70% ex art. 85, c.3, della Circ. sulle tabelle 2026-2029.

Tenuto conto del prossimo gravoso impegno del Presidente per la formazione delle tabelle quadriennali del Tribunale per il 2026-2029 entro la fine di febbraio, le assegnazioni predette e le relative udienze decorreranno dal 1.3.2025;



Considerato che, sulla base di quanto segnalato dalle cancellerie, in talune materie non appaiono specificamente indicati i criteri di distribuzione degli affari nelle vigenti tabelle per cui occorre provvedere con urgenza alla loro determinazione;

ritenuto che l'assegnazione di vari fascicoli di VG al Presidente comporterà uno sgravio dell'attuale ruolo della d.ssa Greco (precedente assegnatario):

. le istanze ex art. 492 bis e 513 cpc sono assegnate al giudice della VG d.ssa Greco;

. i reclami di tutelare sono assegnati al giudice della VG d.ssa Greco;

. i reclami di VG (materia trattata dalla d.ssa Greco) sono assegnati a rotazione tra gli altri giudici civili, a partire dal meno anziano in ruolo;

Ritenuta la sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza di provvedere ex art. 40, comma 1, lett. b. consistenti nella necessità di consentire ai colleghi già designati per i fascicoli predetti già pendenti davanti a loro di disporre gli opportuni rinvii alle udienze del Presidente, di concerto con il medesimo, ove non già in via di definizione, sgravando e riorganizzando di conseguenza i propri ruoli nonché nella necessità di consentire alla cancelleria di comunicare alle parti processuali con un congruo preavviso i citati rinvii dell'udienza ed il cambio di giudicante;

Ritenuta la necessità ed urgenza ex art. 40, comma 1, lett. b di fissare criteri di distribuzione di taluni affari non oggetto di chiara e specifica previsione nelle tabelle vigenti, onde evitare incertezze dell'assegnazione ai colleghi nell'ipotesi di iscrizione a ruolo nelle more di tali cause

3. Criteri di sostituzione dei Giudici Onorari civili e penali.

Su sollecitazione dei colleghi nella riunione del 30.10.2024, posto che i criteri di sostituzione dei giudici civili togati appaiono già sufficientemente determinati allo stato nella variazione tabellare del 16.1.2024, salvo quanto appresso precisato, mentre non si rinviene analoga chiara disposizione per gli onorari civili e penali, occorre prevedere che in caso di incompatibilità, astensioni, ricusazioni dei giudici onorari per i fascicoli loro assegnati stabilmente, la loro sostituzione avverrà secondo l'ordine alfabetico iniziando dal giudice da sostituire e designando quello successivo che tratta la stessa materia (civile, lavoro, esecuzioni, VG, tutelare; l'ultimo giudice con il primo), salvo diversa disponibilità volontaria. In subordine, ove non sia possibile provvedere in tal modo, verrà designato secondo il medesimo criterio un giudice del settore affine (civile-lavoro, ecc.) o, in estremo subordine, anche di diverso settore. Ove non sia possibile prevedere la sostituzione nell'ambito dei GOP (ad es. nel penale allo stato vi è 1 solo GOP in servizio), il giudice onorario astenuto sarà sostituito dal



giudice togato dello stesso settore a rotazione a cominciare dal meno anziano, salvo diversa disponibilità volontaria; nel caso invece di incompatibilità, astensione o ricusazione del GOP in relazione ad un fascicolo delegato dal giudice togato, detto fascicolo tornerà al giudice togato delegante;

In caso di accoglimento di ogni astensione di ciascun giudice togato civile e onorario, si prevede un meccanismo automatico di compensazione mediante assegnazione al giudice astenuto del primo fascicolo, della stessa tipologia di quello riassegnato o, in subordine, di tipologia più affine (contenzioso – lavoro – vg, compreso reclami), che sarebbe spettato in base alle tabelle vigenti al giudice designato in sostituzione del giudice astenuto; in caso di astensioni reiterate per la medesima causa (es. nell'ipotesi di conflittualità del magistrato con un legale in un procedimento ed eventuale successiva opportunità di astensione anche in altri procedimenti con lo stesso legale), si provvederà con una assegnazione a rotazione tra i vari giudici suindicati in ordine di anzianità di servizio crescente (dal più giovane al più anziano).

La cancelleria avrà cura di annotare le modifiche di assegnazione dei fascicoli in ordine cronologico in un apposito registro di cancelleria onde garantire la corretta e paritaria rotazione.

Ritenuta la sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza di provvedere ex art. 40, comma 1, lett. b, consistenti nella necessità di stabilire un criterio di sostituzione certo, posto che esso non risulta chiaramente indicato nelle precedenti tabelle e quindi nelle more dell'approvazione di una variazione tabellare ordinaria non vi sarebbe una regola predeterminata certa ove vi verificasse una incompatibilità di taluno dei GOP;

4. I collegi civili e Collegio delle Ricusazioni civili.

Su sollecitazione dei colleghi nella riunione del 30.10.2024, appare opportuno precisare che i collegi civili sono costituiti dal Presidente, ed in sua assenza dal giudice più anziano dello stesso settore, dal relatore e da un terzo giudice togato addetto al settore civile, ed in caso di sua incompatibilità o assenza giustificata, da un giudice onorario addetto al settore civile ovvero, ove non compatibile, da altro giudice togato del settore civile, in subordine del settore lavoro, in ulteriore subordine del settore penale, prima dibattimentale ed poi del GIP/GUP, a rotazione e sempre a cominciare dal meno anziano;

La d.ssa Pepe, essendo in applicazione extradistrettuale straordinaria disposta con Delibera del CSM del 26.7.2024 per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, farà parte dei soli collegi trattanti le cause di cui ella è relatrice, salvo diversa disponibilità volontaria;

Occorre costituire il Collegio delle ricusazioni civili, non previsto nelle precedenti tabelle, costituito, quale titolari, dal Presidente e da due giudici civili individuati nell'ordine di anzianità di ruolo a partire dal più anziano e, quale sostituti, dai successivi giudici civili individuati nel medesimo ordine ed in caso di inapplicabilità di tale criterio, dai giudici del dibattimento e poi da quelli del GIP/GUP a partire dal più anziano quali sostituti; il Presidente è sostituito dal giudice più anziano tra quelli come sopra designati come titolari;

Ritenuta la sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza di provvedere ex art. 40, comma 1, lett. b. consistenti nella necessità di precisare quanto prima, al fine di legittimare l'attività collegiale già svolta, i criteri di formazione dei collegi anche alla luce della nuova presidenza degli stessi, escludendo la d.ssa Pepe con eccezione dei fascicoli di cui ella è relatrice, nonché di poter decidere con immediatezza eventuali istanze di ricusazione eventualmente presentate nei confronti dei colleghi civili;

5. Modifica giorni di udienza civili monocratiche e collegiali.

Sentiti i colleghi nella riunione del 30.10.2024, ritenuta l'opportunità di garantire la presenza di almeno un giudice togato in tutti o quasi i giorni lavorativi della settimana (anche al fine di stabilire in futuro un giudice di turno per le urgenze, a rotazione tra i colleghi, non solo per il sabato), appare opportuno modificare i giorni di udienza nel settore civile, allo stato eccessivamente concentrati nei soli giorni di martedì e mercoledì, disponendo che il dott. Paolo Lepidi tenga udienza il lunedì e giovedì (negli stessi giorni della d.ssa di Fonzo), fermo restando le udienze già prestabilite nei giorni del martedì e mercoledì per la d.ssa Francesca Greco (residente a Ancora e madre di tre figli di età di 3, 4 e 6 anni) e del dott. Stanislao Fiduccia (residente a Roma e padre di 2 figli di 1 e 3 anni), mentre il giudice del posto vacante terrà udienza il mercoledì ed il venerdì, salvo diverso futuro provvedimento. Stante la necessità di evitare aggravio di lavoro delle cancellerie nelle comunicazioni di eventuali rinvii delle cause già fissate, si dispone che la modifica dei giorni di udienza avverrà a partire da novembre 2025;

Onde dare la futura paritaria possibilità a tutti i colleghi (taluni dei quali hanno udienza monocratica il mercoledì mentre altri tengono udienza il giovedì) di poter usufruire della partecipazione almeno ad una udienza collegiale mensile nello stesso giorno in cui tengono l'udienza monocratica – ovviamente ove possibile, compatibilmente con le urgenze e con il numero delle sopravvenienze, e fatta salva la facoltà del Presidente di disporre udienze collegiali in giorni diversi da quelli delle udienze monocratiche ove occorra - a decorrere dal novembre 2025 le udienze collegiali (compreso

agraria) si terranno il secondo giovedì del mese ed il quarto mercoledì del mese, salvo futura migliore organizzazione;

Ritenuta la sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza di provvedere ex art. 40, comma 1, lett. b, tenuto conto delle cause già fissate allo stato, consistenti nella necessità di autorizzare sin da ora il dott. Lepidi alla fissazione delle future cause nei giorni di lunedì e giovedì (in luogo di quelli attuali del martedì e mercoledì) a decorrere dal novembre 2025 nonché lo scrivente a fissare udienza collegiale (in particolare agraria che, per l'esiguo numero di fascicoli, è fissata due volte l'anno, usualmente a marzo p.v. ed a ottobre, tenuto conto del termine dell'annata agraria nel mese di novembre) onde evitare ogni aggravio di lavoro alla cancelleria (alla luce dell'attuale scoperta di organico pari al 40%) per la comunicazione di eventuali successivi rinvii;

6. Modifica dell'assegnazione delle udienze predibattimentali e ruolo dott. Lattanzio.

Su proposta dei colleghi alla riunione del 30.10.2024, sentito per le vie brevi il Procuratore della Repubblica di Avezzano, al fine di implementare la funzione di filtro dell'udienza predibattimentale, attualmente interamente affidata ad un GOP, onde accelerare la futura definizione dell'alto numero di fascicoli ultratriennali attualmente già pendenti al dibattimento monocratico e collegiale, i fascicoli da trattare all'udienza predibattimentale saranno distribuiti a rotazione tra i giudici togati dibattimentali nell'ordine di anzianità di ruolo crescente (quindi dal più giovane al più anziano) in numero di uno per ciascuno secondo l'ordine del numero di ruolo della procura e i singoli giudici provvederanno a trattarle nelle udienze già calendarizzate per ognuno di loro ma in fasce orarie dedicate, separate dalle altre tipologie di procedimenti.

Nel caso in cui il giudizio non si concluda dinanzi a loro nella fase predibattimentale, al fine di evitare incompatibilità per la successiva fase dibattimentale, tenuto conto dell'attività di filtro che sarà espletata e del numero del carico di ruolo riferito dal dott. Lattanzio, tutti i fascicoli ancora da trattare saranno rinviati al dibattimento davanti al dott. Lattanzio, ad eccezione dei procedimenti a carico di soggetti sottoposti a misura cautelare o di sicurezza o per i quali sussista ogni altra incompatibilità del dott. Lattanzio, che saranno trattati dal giudice dibattimentale che precede nell'ordine crescente di anzianità di ruolo (quindi dal più giovane al più anziano) il giudice della predibattimentale, mentre il più anziano lo assegnerà al più giovane.

La cancelleria avrà cura di annotare le assegnazioni dei fascicoli predibattimentali in ordine cronologico in un apposito registro di cancelleria onde garantire la corretta e paritaria rotazione.

Al fine di consentire una adeguata programmazione della nuova modalità di fissazione della udienza predibattimentale, tenuto conto delle udienze già fissate sui ruoli dei singoli giudici togati, la modifica dell'assegnazione decorrerà dalla prossima richiesta di fissazione udienza inviata dalla locale Procura della Repubblica e le relative udienze saranno fissate davanti ai magistrati togati a decorrere dall'ottobre 2025, mentre rimangono ferme quelle già fissate in precedenza davanti al dott. Lattanzio.

Per compensare il minor carico di ruolo del Dott. Lattanzio a seguito dello sgravio delle udienze predibattimentali, i giudizi immediati a seguito di opposizione a decreto penale di condanna saranno distribuiti, a partire dalla prossima richiesta di fissazione udienza dell'Ufficio Gip, come segue: dott. Lattanzio i procedimenti con numero di RGNR terminante con i nn. 0, 1, 4 e 7, d.ssa Minotti i procedimenti con RGNR terminante con i nn.2 e 3, d.ssa D'Orazio i procedimenti terminanti con RGNR 5 e 6 e la d.ssa Cuomo i procedimenti terminanti con RGNR nn.8 e 9.

Il nuovo criterio di assegnazione sarà assoggettato a monitoraggio semestrale per verificare eventuali correttivi da apportare in caso di significativo squilibrio delle assegnazioni così come sopra modificate.

Ritenuta la sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza di provvedere ex art. 40, comma 1, lett. b. tenuto conto delle udienze predibattimentali e dei giudizi immediati successivi ad opposizione a decreto penale già fissati, consistenti nella necessità di autorizzare sin dalla prossima richiesta della Procura il diverso criterio di fissazione dei procedimenti destinati all'udienza predibattimentale, sia pur a decorrere dall'ottobre 2025 e sin dalla prossima richiesta dell'ufficio Gip/Gup il diverso criterio di fissazione dei giudizi successivi ad opposizione a decreto penale di condanna, onde evitare ogni aggravio di lavoro alla cancelleria (alla luce dell'attuale scopertura di organico pari al 40%) per la comunicazione di eventuali successivi rinvii;

7. Criteri di sostituzione, incompatibilità, astensione per giudici penali e collegio

Su sollecitazione dei colleghi penalisti alla riunione del 30.10.2024, in caso di sostituzioni, incompatibilità astensioni, il giudice togato dibattimentale sarà sostituito in via principale dal G.O.P., ove possibile, o, in via subordinata, dal giudice del dibattimento che segue quello impedito in ordine di anzianità di ruolo crescente (quindi dal più giovane al più anziano), in ulteriore subordine dal G.I.P. in ordine di anzianità partendo dal più giovane in servizio ed, in ulteriore subordine, dal giudice civile, sempre nell'ordine di anzianità crescente, fatta eccezione del giudice del lavoro e fatta salva l'eventuale altra disponibilità volontaria dei colleghi alla sostituzione.



Come meccanismo di compensazione per il giudice penale gravato dal nuovo procedimento, va previsto l'assegnazione al giudice impedito del successivo procedimento di nuova iscrizione della stessa tipologia (ad es. appello giudice di pace, da udienza preliminare, ecc.) che, per tabella, spetterebbe al giudice gravato, ovvero, in caso di astensioni reiterate per la medesima causa (es. nell'ipotesi di conflittualità del magistrato con un legale in un procedimento ed eventuale successiva opportunità di astensione anche in altri procedimenti con lo stesso legale), si provvederà con una assegnazione a rotazione tra i vari giudici suindicati in ordine di anzianità di servizio crescente (dal più giovane al più anziano).

Per quel che riguarda i procedimenti collegiali, in caso di astensione di uno dei giudici del collegio, vale la medesima regola di cui sopra prospettata per il giudizio monocratico, con analogo meccanismo di compensazione.

La cancelleria avrà cura di annotare le modifiche di assegnazioni in ordine cronologico in un apposito registro di cancelleria onde garantire la corretta e paritaria rotazione.

Nel caso di astensione di tutti i membri del Collegio, il Presidente del Collegio è sostituito in via prioritaria da un collega penalista assegnato al settore G.I.P. - G.U.P. a rotazione partendo dal più anziano in servizio o, in subordine, dal giudice civile più anziano in servizio, mentre gli altri componenti del Collegio saranno sostituiti rispettivamente dal G.O.P., laddove possibile, e da un giudice civile, a rotazione partendo dal più giovane in servizio ovvero, in ulteriore subordine, qualora il procedimento non possa essere trattato da un G.O.P., da due giudici civili a rotazione partendo dal più giovane di ruolo, salvo diversa disponibilità volontaria.

In caso di integrazione del collegio penale da parte di un giudice civile, non operando il meccanismo di compensazione di cui sopra, quest'ultimo potrà differire una udienza civile nella settimana in cui sarà impegnato nel collegio penale.

I due GIP/GUP si sostituiscono reciprocamente ed in caso di eventuali incompatibilità saranno sostituiti, per i fascicoli monocratici, dal giudice del dibattimento avente i requisiti per esercitare tale funzione a rotazione a partire dal meno anziano in ruolo, e per i fascicoli collegiali, dal giudice civile avente i requisiti per esercitare tale funzione a rotazione a partire dal meno anziano in ruolo, salvo diversa disponibilità volontaria.

Anche per le sostituzioni del GIP/GUP è previsto analogo sistema di compensazione suesposto per i giudici dibattimentali, in quanto applicabile.



Ritenuta la sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza di provvedere ex art. 40, comma 1, lett. b. consistenti nella necessità di stabilire un criterio di sostituzione posto che esso non risulta chiaramente ed esaustivamente indicato nelle precedenti tabelle e quindi nelle more dell'approvazione di una variazione tabellare ordinaria non vi sarebbe una chiara regola predeterminata ove vi verificasse una incompatibilità di taluno dei giudici indicati;

9. Criteri di assegnazione degli incidenti di esecuzione.

Su sollecitazione dei colleghi nella riunione del 30.10.2024, appare opportuno che, in via prioritaria e preferenziale, gli incidenti di esecuzione penali vengano assegnati al giudice che ha emesso il provvedimento che determina la competenza ovvero, nel caso in cui tale giudice non sia più in servizio presso questo ufficio, ad ogni giudice penale dibattimentale, uno ciascuno, nell'ordine di iscrizione del procedimento, partendo dal più giovane in ruolo; la cancelleria avrà cura di annotare le assegnazioni in ordine cronologico in un apposito registro di cancelleria onde garantire la corretta e paritaria rotazione.

Con riferimento ai criteri di assegnazione degli incidenti di esecuzione relativi a provvedimenti emessi nella fase G.I.P.- G.U.P., il criterio principale è quello dell'assegnazione al giudice che ha emesso il provvedimento ed, in subordine, nel caso in cui l'incidente riguardi un provvedimento emesso da un precedente G.I.P., al giudice che ha ereditato quel ruolo. In ulteriore subordine, si farà riferimento al numero di iscrizione mod. 32, e gli incidenti di esecuzione iscritti con un numero dispari saranno assegnati alla dott.ssa Daria Lombardi mentre quelli iscritti con numero pari saranno assegnati al dott. Mario Cervellino.

Ritenuta la sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza di provvedere ex art. 40, comma 1, lett. b. consistenti nella necessità di stabilire un criterio di assegnazione più chiaro e concordato con i colleghi, posto che esso non risulta chiaramente ed esaustivamente indicato nelle precedenti tabelle e quindi nelle more dell'approvazione di una variazione tabellare ordinaria non vi sarebbe una chiara regola predeterminata ove vi verificasse la necessità di assegnazione di tali procedimenti;

10. Modifica udienza del GIP/GUP.

Tenuto conto della richiesta della locale procura con prot. N. 5726/2024 Usc. del 19.12.2024 (all.3), sentiti i colleghi GIP/GUP interessati, l'udienza del GIP/GUP dei primi 4 lunedì del mese è spostata ai primi 4 martedì del mese a decorrere da maggio 2025, tenuto conto delle cause già fissate onde evitare aggravio di lavoro alla cancelleria per i necessari differimenti (avuto riguardo all'attuale scopertura amministrativa del 40%).



Ritenuta la sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza di provvedere ex art. 40, comma 1, lett. b, consistenti nella necessità di disporre quanto prima la modifica del giorno di udienza, così da legittimare il GIP/GUP interessato a fissare le prossime nuove udienze di martedì, sia pur a decorrere da maggio 2025, tenuto conto delle cause già fissate, onde evitare aggravii di lavoro alla cancelleria nel disporre differimenti dei procedimenti già fissati al lunedì;

11. Verifica piano di rientro Dott. Mario Cervellino.

Ai sensi dell'art. 172 della Circ. sulle tabelle 2026-2029, occorre inviare al Consiglio Giudiziario la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche effettuate nei confronti del dott. Cervellino da cui si desume la concreta funzionalità del piano a suo tempo adottato con il risultato ultimo del quasi totale azzeramento dei ritardi iniziali (residuo 4 sentenze).

Non sono stati disposti immediati strumenti compensativi ex art. 172 c.2 in assenza, allo stato, di richieste degli altri colleghi che hanno contribuito alla realizzazione del piano da parte del Dott. Cervellino assorbendo parte delle sue competenze tabellari.

Visti gli artt. 86, 88, 89, 160, 161, 182, 258, 260 e 261, nonché 40 e 41 della Circ. cit. ed anticipato che le predette variazioni saranno confermate in sede di redazione delle prossime tabelle organizzative quadriennali, salvo successivi aggiustamenti occorrenti;

Sentiti via email tutti i colleghi togati ed onorari interessati e apportate le integrazioni richieste

adotta

la seguente VARIAZIONE TABELLARE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, fatte salve le diverse decorrenze stabilite per le singole tematiche:

1. La d.ssa Martina DI FONZO, fermo restando gli ordinari criteri di assegnazione dei fascicoli di competenza e le udienze collegiali previste, terrà udienza monocratica il lunedì ed il giovedì (ex ruolo Proia) con esonero dalla celebrazione della udienza monocratica del 4° giovedì del mese, salvo diversa esigenza organizzativa dell'ufficio singolarmente autorizzata dal Presidente del Tribunale, a decorrere dal mese di febbraio p.v. a tutela della maternità fino a diverso provvedimento.

2. Ruolo civile del Presidente del Tribunale, sue udienze monocratiche e criteri di assegnazione di affari specifici.

Il Presidente del Tribunale tratterà i seguenti affari civili, salvo facoltà di delega, in caso di eccessivo carico di ruolo con provvedimento motivato tenuto conto delle sopravvenienze annuali e delle altre plurime incombenze presidenziali, ai giudici a rotazione a cominciare dal meno anziano in ruolo tra

tutti i giudici che trattano la stessa materia, in subordine materie affini ed, in estremo subordine, anche materie di altro settore:

. ricorsi congiunti per separazioni e divorzi consensuali, anche già pendenti (così da sgravare i ruoli dei colleghi civili, su rinvio disposto dal precedente giudice designato di concerto con il presidente, ove non già in via di definizione);

. accertamenti tecnici e consulenza tecnica preventiva ex artt. 696 e 696 bis cpc, anche già pendenti (così da sgravare i ruoli civili, come richiesto dai colleghi, su rinvio disposto dal precedente giudice designato di concerto con il presidente, ove non già in via di definizione);

. affari civili e di volontaria giurisdizione di competenza presidenziale di nuova iscrizione (oltre a quelli già assegnati allo scrivente) - ad eccezione quindi di quelli di competenza del giudice tutelare o di quelli altrimenti delegati per i motivi e con le modalità predetti (tra cui i fascicoli ex art. 492 bis e 513 cpc stabilmente delegati al giudice della VG) - e pertanto autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, procedure di ammortamento, nomina di arbitri, nomine di esperti previsti dalle norme in materia di società e impresa, nomina dei liquidatori di associazioni e fondazioni ai sensi degli articoli 11 disp. Att. C.C., nomine ex articolo 76, comma 10, del d.p.r. 207 del 05/10/2010, nomina e revoca dei presentatori ai sensi della legge n.349/1973, procedure di riabilitazione ai sensi della legge 7.3.1996 n. 108, nomine ai sensi degli articoli 56 e 57 della legge notarile, autorizzazioni ex articolo 476 del codice di procedura civile, registro stampa;

. presidenza di tutti i collegi civili ed agrario (già previsti in precedente variazione tabellare);

terrà udienza monocratica ordinaria, salvo diversa necessità contingenti dell'ufficio, il 2°, 3° e 4° mercoledì del mese, oltre alle 2 collegiali mensili come meglio appresso previste, salvo udienze monocratiche e collegiali straordinarie in caso di eccessivo carico dei relativi ruoli.

Per il complesso delle funzioni esercitate è previsto, quantomeno allo stato, un esonero pari al 70%.

Tenuto conto del prossimo gravoso impegno del Presidente per la formazione delle tabelle quadriennali del Tribunale per il 2026-2029 entro la fine di febbraio, le assegnazioni predette e le relative udienze monocratiche decorreranno dal 1.3.2025;

Considerato che in talune materie non appaiono specificamente indicati i criteri di distribuzione degli affari nelle vigenti tabelle per cui occorre provvedere con urgenza alla loro determinazione;

ritenuto che l'assegnazione di vari fascicoli di VG al Presidente comporterà un sgravio dell'attuale ruolo della d.ssa Greco (precedente assegnataria):

. le istanze ex art. 492 bis e 513 cpc sono assegnate al giudice della VG d.ssa Greco;

. i reclami di tutelare sono assegnati al giudice della VG d.ssa Greco;

. i reclami di VG sono assegnati a rotazione tra gli altri giudici civili, a partire dal meno anziano in ruolo;